



COMUNE DI BARI

Ordinanza

2005/00937

2005/250/00157

Ripartizione Tutela Ambiente - Sanità - Igiene

Data Adozione: 23/09/2005

Altri Settori:

Estensore: Annarosa Losito

Sottoscrizione Apposto

Dirigente:

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE DA AEDES ALBOPICTUS (ZANZARA TIGRE) NEL TERRITORIO COMUNALE DI BARI.

Responsabili procedimento	Data Visto
Giuseppe Potere	22/09/2005
Dirigenti	Data Sottoscrizione
Michele Emiliano	APPOSTA IL 23/09/2005

IL SINDACO

PREMESSO che:

- la Civica Amministrazione - nell'ambito delle iniziative a tutela dell'igiene e sanità pubblica nonché della salubrità ambientale - ha, fra l'altro, sottoscritto in data 15 febbraio 2005 un'apposita Convenzione tra l'Assessorato all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile e il Dipartimento di Sanità, Patologia, Farmaco – Tossicologia e Benessere degli Animali della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Bari;
- detta Convenzione rientra nelle attività di cui alla deliberazione di Giunta Municipale del 21 dicembre 2004, n. 974, che prevede la partecipazione del Comune di Bari al Programma di ricerca avente ad oggetto "*Pianificazione, organizzazione e gestione di animali urbani (domestici e sinantropici) con interventi sostenibili e a basso impatto ambientale nella città di Bari*";
- il relativo progetto - partito nel mese di marzo 2005 - avrà durata di otto mesi e prevede la mappatura territoriale, il monitoraggio, il campionamento e l'identificazione delle specie problematiche in ambito urbano;
- in tal modo saranno acquisiti dati sulla eventuale diffusione di malattie trasmesse dai vari animali (zanzare, zecche, pulci, scarafaggi, topi, colombi, gabbiani *etc.*) al fine di valutarne la pericolosità per la salute pubblica e l'ambiente e di individuare misure specifiche di profilassi e controllo delle stesse;

CONSIDERATA, in particolare, l'attuale diffusione di *Aedes albopictus*, comunemente chiamata "zanzara tigre", favorita dalle mutate condizioni climatiche verificatesi in Italia nell'ultimo decennio, con aumento della temperatura e dell'umidità - particolarmente nei mesi da aprile a novembre - assimilabili a quelle del sud - est asiatico da cui questa specie esotica di zanzara ha origine;

VISTA la rilevanza che il fenomeno ha assunto a livello nazionale, come documentato dall'Istituto Superiore di Sanità, che ha ritenuto opportuno diramare *Linee - Guida* per la sua prevenzione e controllo;

CONSIDERATO altresì che:

- con nota datata 23 agosto 2005 il Dipartimento di Sanità, Patologia, Farmaco – Tossicologia e Benessere degli Animali della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Bari ha comunicato che l'identificazione delle uova di *Aedes albopictus* è stata validata ufficialmente, sugli stadi larvali, dal *dott.* Roberto Romi, entomologo dell'Istituto Superiore di Sanità (Reparto di Malattie trasmesse da Vettori e Sanità Internazionale), confermando, quindi, la diffusione di focolai di "zanzara tigre" nella città di Bari;
- occorre provvedere, per contenere l'infestazione, ad una campagna di prevenzione e di lotta su tutto il territorio comunale atta alla eradicazione della "zanzara tigre", su aree pubbliche da parte dell'Amministrazione Comunale, da estendersi necessariamente anche su aree di proprietà privata, al fine di garantire l'efficacia della campagna stessa;
- la "zanzara tigre" (*Aedes albopictus*) ha scarsa capacità di spostarsi in forma autonoma, ma che esistono alcuni fattori ambientali in grado di favorire la mobilità e l'insediamento di tale insetto anche in luoghi finora non interessati dalla sua presenza;
- negli ambienti urbanizzati la disponibilità di un elevato numero di raccolte idriche rende il territorio assai vulnerabile all'infestazione dell'insetto;

RILEVATO che:

- la “zanzara tigre” depone le uova in una molteplicità di contenitori ove è presente acqua stagnante (es. caditoie di raccolta acque piovane, barattoli, secchi, bottiglie, lattine, sottovasi, bacinelle, depositi di acqua e contenitori per l'irrigazione di orti e giardini, annaffiatoi, copertoni di auto stoccati o abbandonati all'aperto, buste di plastica, fogli di *nylon*, teli di copertura *etc.*) e che le uova, a seguito di condizioni climatiche favorevoli, se sommerse dall'acqua, danno origine allo sviluppo di larve generalmente nel periodo da aprile a novembre;
- *Aedes albopictus* ha scarsa capacità di spostarsi in forma autonoma, ma che esistono alcuni fattori ambientali in grado di favorire la mobilità e l'insediamento di tale insetto anche in luoghi finora non interessati dalla sua presenza;

CONSIDERATO che, in ogni caso, la lotta adulticida non può sostituirsi alla lotta larvicida ed alla prevenzione dei microfocolai; e che i focolai da tenere sotto controllo possono essere suddivisi in due gruppi: *macrofocolai*, (es. depositi di copertoni usati, discariche, autodromi, aziende agricole e zootecniche, tombinature) e *microfocolai* (es. recipienti o contenitori di acqua – residui dell'attività umana - quali annaffiatoi, vasi, secchi, bidoni, vasche *etc.*);

RAVVISATA, pertanto, la necessità - ai fini del controllo di tale infestazione - di conseguire l'obiettivo di un più esteso intervento larvicida negli spazi privati dell'intero territorio comunale, oltre che altri interventi a carattere preventivo negli stessi spazi;

CONSIDERATO che, nel contempo, l'Amministrazione Comunale continuerà la propria opera di disinfestazione negli spazi pubblici;

RITENUTO di adottare, quindi, adeguate ed urgenti misure per prevenire e limitare i disagi alla cittadinanza nonché per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente;

RILEVATO che, a tal fine, è indispensabile la piena collaborazione di tutti i cittadini con la stretta adesione alle *misure di profilassi* elencate di seguito, segnalate dalle Autorità competenti;

VISTO l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – R.D. 27/7/1934, n. 1265;

VISTA la L. 23/12/1978, n. 833;

VISTA la L. 24/11/1981, n. 689;

VISTA la L. R. 20/7/1984, n. 36;

VISTE le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e n. 42/1993;

VISTO il D.L. 4/12/1993, n. 496;

VISTA la L. 25/01/1994, n. 82;

VISTO il D. M. 7/7/1997, n. 274;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Igiene;

VISTO l'art. 650 del Codice Penale;

ORDINA

**a tutti i CITTADINI,
agli AMMINISTRATORI CONDOMINIALI,
ai CONDUTTORI DI ORTI E/O GIARDINI, ai VIVAISTI,
ai PROPRIETARI E/O RESPONSABILI DI ATTIVITÀ INDUSTRIALI, ARTIGIANALI,
COMMERCIALI
E CIMITERIALI**

- 1) di evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi i terrazzi, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana (copertoni, bottiglie, bidoni, lattine, barattoli, sottovasi *etc.*);
- 2) di procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia;
- 3) di privilegiare l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole gestite dalla Pubblica Amministrazione per il monitoraggio dell'infestazione;
- 4) di trattare l'acqua presente nei tombini di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi privati, ricorrendo a prodotti a basso impatto ambientale e di sicura efficacia larvicida da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese; la periodicità del trattamento è conseguente alla tipologia del prodotto usato, indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato entro n. 7 (sette) giorni dopo ogni pioggia;
- 5) di pulire i tombini di raccolta delle acque piovane prima dell'avvio del ciclo di trattamento larvicida;
- 6) di introdurre sabbia fino a completo riempimento nel caso di contenitori di fiori finti nei cimiteri o svuotare, risciacquare e cambiare l'acqua contenuta negli stessi contenitori almeno settimanalmente;
- 7) di introdurre nelle fontane e nei laghetti ornamentali pesci larvivori (es. pesci rossi, *Gambusia*);
- 8) di consentire l'accesso alle proprietà private esclusivamente nell'area esterna all'abitazione, del personale incaricato delle attività di controllo riconoscibile per la divisa e/o dotato di apposito tesserino di riconoscimento;
- 9) di controllare periodicamente locali tecnici e intercapedini degli stabili;

ORDINA

**ai GESTORI DI DEPOSITI, ANCHE TEMPORANEI, DI COPERTONI PER ATTIVITÀ DI
RIPARAZIONE E VENDITA E AI DETENTORI DI COPERTONI IN GENERE
NONCHÉ alle IMPRESE DI ROTTAMAZIONE E
ai GESTORI DI CONTAINERS**

- di provvedere al deposito e alla sistemazione di pneumatici -- dopo averli svuotati di eventuali raccolte di acqua al loro interno, al coperto o in *containers* dotati di coperchio; tale condizione deve essere realizzata in modo tale da evitare raccolte d'acqua; a tal fine i copertoni, laddove sistemati all'esterno, devono essere disposti a piramide e prontamente coperti con teli impermeabili, preferibilmente di colore scuro, ben fissati;

- qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra, di provvedere alla disinfestazione degli pneumatici, entro n. 7 (sette) giorni da ogni precipitazione atmosferica, mediante specifici prodotti larvicidi;
- di non consegnare pneumatici contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;

ORDINA

ai RESPONSABILI DI CANTIERI

- di evitare raccolte idriche in genere e, in particolare, in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a n. 7 (sette) giorni;
- di sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte di acqua;
- di provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;

AVVERTE

- la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;
- **in caso di inadempienza a quanto prescritto dal presente atto si procederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;**

DISPONE

- la Polizia Municipale di Bari e la ASL BA/4 – Dipartimento di Prevenzione sono incaricati, per quanto di rispettiva competenza, di verificare il rispetto e provvedere all'esecuzione della presente ordinanza;
- la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate;
- l'immediata eseguibilità del presente provvedimento;
- l'affissione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio per n. 15 (quindici) giorni;
- l'Ufficio Stampa del Comune di Bari è incaricato di provvedere ad informare la popolazione tramite gli Organi di stampa e radiotelevisivi. Copia del presente atto può essere richiesta presso l'Ufficio Relazioni con il Cittadino (U.R.P.) del Comune di Bari;
- la notifica del presente provvedimento, per gli adempimenti di rispettiva competenza:
 - ✓ alla Ripartizione Polizia Municipale di Bari con sede in Bari alla via Paolo Aquilino, 3;
 - ✓ al Nucleo Dipartimento Polizia Sanitaria ASL BA/4 con sede in Bari al lungomare Starita, 6;
 - ✓ al Dipartimento di Prevenzione ASL BA/4 con sede in Bari al lungomare Starita, 6
 - ✓ all'Associazione degli Industriali della Provincia di Bari, con sede in Bari alla via G. Amendola, 172/5;
 - ✓ all'Autorità Portuale di Bari, con sede in Bari al piazzale Cristoforo Colombo, 1;

- ✓ all'Azienda Municipale Igiene Urbana AMIU S.p.A. con sede in Bari al viale G. Lindemann (z. i.);
- ✓ all'Acquedotto Pugliese AQP S.p.A. con sede in Bari alla via Cognetti, 36;
- ✓ all'ENEL con sede in Bari alla via Bruno Buozzi, 35;
- ✓ all'A.N.A.C.I. (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobili) con sede in Bari al viale della Repubblica, 119;
- ✓ alla CNA Puglia con sede in Bari alla via Nicola Tridente, 2/I
- ✓ alla Confartigianato con sede in Bari alla via Nicola De Nicolò, 20;
- ✓ alla Confesercenti Comitato Regionale Puglia con sede in Bari alla via Nicolò Putignani, 253;
- ✓ alla Federazione Provinciale Coldiretti con sede in Bari alla via Michelangelo Signorile, 44;
- ✓ alla Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) Comitato Regionale con sede in Bari alla via Salvatore Matarrese, 4;
- ✓ alla Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) Provincia di Bari con sede in Bari al corso Sidney Sonnino, 169;
- ✓ alla Confcommercio Assoter con sede in Bari alla piazza Aldo Moro, 28;
- ✓ alla Confapi Puglia con sede in Bari alla via Junipero Serra, 19.

Il Comando della Polizia Municipale di Bari, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari, il Comando delle Guardie Forestali, il Comando della Guardia di Finanza, il Questore di Bari, il Comando di Polizia Sanitaria dell'ASL BA/4, il Comando della Polizia Provinciale di Bari - competenti per territorio - sono incaricati di fare rispettare la presente Ordinanza.

IL SINDACO

Dott. Michele EMILIANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente ordinanza conforme al documento informatico, è stata adottata in data 23/09/2005 ed è divenuta esecutiva in data 23/09/2005.

Il Dirigente Responsabile
Michele Emiliano

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal 29/09/2005 e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi.

Bari, 29/09/2005

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal 29/09/2005 al 13/10/2005.

L'incaricato della pubblicazione

Bari,

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>